

Rapporto tra economia e ambiente nel costituzionalismo ambientale europeo: un confronto tra Italia, Francia e Belgio

di Chiara Pizi

Abstract: *The relationship between economy and environment in European environmental constitutionalism: a comparison of Italy, France, and Belgium.* - This paper aims to investigate the connection between environment and economy, capable of leading to integrated paths. This approach would 'revitalize', in the Italian legal system, art. 41, paragraph 3, Const. which can be approached with the so-called *Blue economy*, a model beneficial to the environment and the economy in terms of regeneration and savings. All this against the backdrop of the very recent reform of Article 41, which directly promotes the coordination between economic activity and environmental purposes. It will look at the goals of environmental protection as functional to the economic development, in the broader perspective of circular economy goals. As a useful comparison, the constitutional coverage of these values within the Basic Charters of Belgium and France - which elevate environmental protection to a positive, and no longer negative, limit to economic interest - will be analyzed.

423

Keywords: Constitution, environment, economy, functionality.

1. Ambiente ed economia: una svolta che parte dalla Costituzione

Il carattere di emergenza che ha assunto la questione ambientale negli ultimi decenni pone delle sfide inedite dinanzi al giurista che si occupa di ambiente. Riconosciuta dalla comunità internazionale, in sede dell'Accordo di Parigi del 2015, come minaccia urgente e potenzialmente irreversibile, la gestione del processo di cambiamento climatico impone, oggi, un approccio interdisciplinare¹. Dalla creazione del diritto ambientale, tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, l'invasività dell'azione umana sull'ambiente ha ampliato inevitabilmente le materie che incorporano considerazioni ambientali².

Svolgendosi nell'ambiente naturale, le attività economiche sono inevitabilmente legate a questo da un nesso di interdipendenza, da cui scaturiscono influenze e limitazioni reciproche³.

¹ Cfr. L. Cucinotta, *Il nuovo paradigma ecologico: la ricerca di un'etica motivazionale tra responsabilità, realismo politico ed equità intergenerazionale*, in S. Sergio, C.F. Alessandro (a cura di) *Nuovi orientamenti di economia e diritto in tema di tutela ambientale*, Italia, 2019.

² Così D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022.

³ I. Musu, *Introduzione all'economia dell'ambiente*, Bologna, 2003.

Appare dunque doveroso protendere verso un paradigma di sviluppo che implichi un più efficiente utilizzo delle risorse naturali e che coniughi la crescita economica e la tutela dell'ambiente su percorsi di vicendevole funzionalità. L'analisi della copertura costituzionale di tali valori all'interno della nostra (rinnovata) Carta fondamentale, nonché in quelle di Belgio e Francia, può rappresentare una prima valutazione sullo stato dell'arte di un certo costituzionalismo ambientale quanto al riconoscimento del valore sociale dell'ambiente. Il tutto nella più ampia ottica di un auspicabile cambiamento di paradigma, *in primis* culturale, che, oltrepassando ogni spunto declamatorio, comprenda e abbracci la nozione di responsabilità intergenerazionale, nell'abbandono dell'idea di reciprocità come elemento che giustifica il dovere⁴.

1.1 Ambiente e mercato: possibili interazioni

Prima di procedere ad una disamina della costituzionalizzazione del nesso di funzionalità tra interesse economico e ambientale, è giusto ripercorrere, senza pretesa di esaustività, i punti salienti del dibattito dottrinale in materia, caratterizzato da prese di posizione spesso agli antipodi.

Fondamentale l'interpretazione di Maurizio Cafagno⁵, il quale individua due poli opposti nell'analisi economica del diritto. Se, da un lato, c'è chi ritiene che i vigenti modelli di consumo e produzione rappresentino l'*arké* di ogni male dell'ambiente⁶, altri elevano il mercato a vera panacea contro il degrado ambientale⁷.

In tema di potenziale raccordo tra ambiente ed economia, è utile prendere le mosse dalle posizioni di chi ha mostrato una visione ottimistica sul potenziale del mercato nella gestione delle questioni ambientali; si tratta degli esponenti della scuola di Chicago. Questo filone di analisi economica del diritto parte dal presupposto che, essendo il mondo dominato dalla scarsità, sia impensabile soddisfare tutti gli interessi e bisogni generali. Pertanto, in base ai dettami del teorema di Coase⁸, dinanzi ai fallimenti del mercato la mano pubblica dovrebbe adoperarsi per rivitalizzarne il funzionamento. Al fine di perseguire l'efficienza, il giurista dovrebbe appellarsi all'economia, lasciando che il diritto ne mimi il funzionamento, ponendosi talvolta all'ombra di questo⁹.

Il filone della *free market ecology* appare coerente a tale impostazione. Nella loro opera "*Free Market Environmentalism*", Terry Anderson e Donald Leal sostengono che per creare un ponte tra l'interesse personale a quello ambientale si dovrebbe proporre un sistema di diritti di proprietà stabiliti

⁴ H. Jonas, *Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Frankfurt am Main, 1979.

⁵ Cfr. M. Cafagno, *Analisi economica del diritto e ambiente: tra metanarrazioni e pragmatismo*, in *Il diritto dell'economia*, 99, 2 (2019), 155-178.

⁶ D. Tanuro, *L'impossibile capitalismo verde. Il riscaldamento climatico e le ragioni dell'ecosocialismo*, Roma, 2011.

⁷ T. L. Anderson, D.R. Leal, *Free Market Environmentalism for the Next Generation*, US, 2015.

⁸ R. Coase, *Impresa, mercato e diritto*, Bologna, 2006, 199 ss.

⁹ F. Romani, *Diritto ed economia: la prospettiva di un economista*, in *Sociologia del diritto*, 1-2 (1990), 245 ss.

sulle risorse naturali e ambientali. L'ambientalismo di mercato prevede che il titolare di diritti di proprietà sulle risorse naturali sia chiamato a ponderare le conseguenze economiche delle sue decisioni che incidono sull'ambiente; e le valuterà proprio affinché non mettano a rischio la sua prosperità¹⁰.

Ciò posto, si ritiene di sostenere le riflessioni di Cafagno sui profili di criticità di un'adesione incondizionata ai precetti dell'ambientalismo di mercato. Questo perché una politica economica che si fondi sulla previsione di vincoli e standard omogenei renderebbe più oneroso l'adempimento da parte dei soggetti economici interessati. Viceversa, è fallace predisporre prescrizioni e obblighi molto diversificati. In questo modo, infatti, si rischierebbe di acuire l'incertezza giuridica dei destinatari, rendendo più onerosi il monitoraggio e il meccanismo sanzionatorio. Dinanzi alla complessità delle variabili ambientali, è irrealistico che i titolari di diritti sulle risorse possano compiere scelte valutando con certezza tutte le possibili ripercussioni ambientali; e il ricorso al principio precauzionale appare l'unico criterio in grado di guidare le decisioni politiche.

In conclusione, per Cafagno tanto ritenere il mercato come la causa della devastazione ambientale, tanto elevarlo a cura di ogni male dell'ambiente sono interpretazioni ingannevoli. Pertanto, sarebbe necessario ricorrere a dispositivi giuridici che contemplino la variabile ambientale nei quotidiani processi di scambio¹¹, nell'ottica, per ambiente ed economia, di una più ampia condivisione di preoccupazioni e di obiettivi.

L'evidente polarizzazione tra le posizioni citate ha condotto la comunità internazionale a cercare un punto di incontro. A partire dal Rapporto Brundtland del 1987 fino alla Dichiarazione di Rio del 1992, lo sviluppo sostenibile è stato consacrato "a criterio guida nei rapporti tra ambiente e sviluppo"¹². In continuità a tale visione si collocano le riflessioni di Herman Daly, che nella sua opera "L'economia dello Stato stazionario" punta l'accento sull'integrazione tra interesse economico ed ambientale. Sostenendo la necessità di porre un limite esterno alla crescita economica¹³, Daly non intende proporre un modello che preveda un arresto nello sviluppo, ma quello di un sistema economico *stazionario*, che si collochi in una soglia di sostenibilità che non valichi i minimi limiti ecologici¹⁴.

Sulla base di una simile impostazione, si profila la necessità di rivolgersi a quei paradigmi delineati a livello europeo e nazionale che, al di là di ogni vezzo retorico, si mostrano concretamente in grado di codificare un lessico comune per ambiente ed economia.

1.2 Il modello di *circular economy*: un cambio di paradigma

Alla luce delle considerazioni svolte, è evidente che propendere per un modello che sancisca la prevalenza dell'interesse ambientale rispetto a quello economico, o viceversa, risulti irrealizzabile e per certi versi pericoloso.

¹⁰ T. Anderson, D. Leal, *Free Market Environmentalism for the Next Generation*, cit.

¹¹ M. Cafagno, *Analisi economica del diritto e ambiente: tra metanarrazioni e pragmatismo*, cit., 173-174.

¹² D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, cit..

¹³ Cfr. H. E. Daly, *Oltre la crescita. L'economia dello sviluppo sostenibile*, Milano, 2001.

¹⁴ Cfr. H. E. Daly, *Steady-State Economics*, 2 ed., Washington D.C., 1991, 17.

Eppure, imboccare una strada che *metta d'accordo tutti* non sembra uno scenario irrealistico. Il superamento dei vincoli negativi che sviluppo economico e protezione delle matrici ambientali si pongono reciprocamente potrebbe, a ben vedere, realizzarsi aderendo al cosiddetto modello di “economia circolare”.

Quello della *Circular Economy* è un paradigma che prende le mosse dall'osservazione dei sistemi viventi, fondati sull'evoluzione e rigenerazione, imitandoli, nella convinzione dell'*insonstenibilità* di una crescita illimitata e indifferente al fattore dell'esaurimento delle risorse o dell'aumento dei loro costi in base alla loro disponibilità¹⁵.

I lineamenti giuridici del nuovo modello sono analoghi a quelli dello sviluppo sostenibile. Hanno in comune con questo la dimensione intergenerazionale, che tiene conto di soddisfare anche i diritti delle generazioni future, secondo la definizione del Rapporto Brundtland del 1987. Tale dimensione emerge altresì nell'articolo 3-quater del d.lgs. 152/2006, dove si consacra il principio dello sviluppo sostenibile per garantire “il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future”¹⁶; o, ancora, nella Dichiarazione del 25 settembre 2015, resa in occasione dell'approvazione dell'Agenda 2030, in cui si evocava il tema dell'eredità intergenerazionale. Un ulteriore profilo che il modello di *Circular economy* condivide con il principio dello sviluppo sostenibile è quello del metodo di realizzazione, *integrato* agli altri interessi e dimensioni dell'assetto politico e sociale. Approccio prescritto già nell'ambito della Conferenza di Rio del 1992 al principio 4, o all'articolo 3 del Trattato di Lisbona del 2007, che stabilisce che una crescita economica equilibrata debba garantire, tra i vari obiettivi, anche un elevato livello di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente.

La prospettiva da cui muove l'economia circolare non implica l'assegnazione di una priorità al principio di sviluppo sostenibile rispetto ad altri interessi apparentemente contrastanti, come quello economico; implica, anzi, l'obbligo dell'amministrazione di compararli prima e bilanciarli poi¹⁷.

Sono quattro le direttive che compongono il pacchetto *Circular Economy*: si tratta della n. 851/2018/UE (cd. “direttiva rifiuti”), la n. 852/2018/UE (cd. “direttiva imballaggi”), la n. 850/2018/UE (cd. “direttiva discariche”), la n. 849/2018/UE (cd. “direttiva veicoli, pile e RAEE”), e sono state recepite nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 3-9-2020 n.116, con il d.lgs. 3-9-2020 n. 118, il d.lgs. 3-9-2020 n.119 e il d.lgs. 3-9-2020 n.121. Ebbene, all'interno del pacchetto di direttive non esiste una definizione specifica di “economia circolare”. Certo è che l'elaborazione di tale nozione parte dalla consapevolezza della terra come un sistema finito; andando, però, a guardare attentamente gli ecosistemi, sono proprio tali limiti che hanno sempre comportato che tutto venisse riutilizzato, affinché la fase finale della vita costituisse una risorsa da reimmettere nell'ambiente naturale. Questo percorso può condurre ad una rilettura del concetto di sviluppo sostenibile: imitando la natura, l'economia dovrebbe rivolgersi alla produzione di beni a

¹⁵ D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens III, *I limiti dello sviluppo*, Milano, 1972.

¹⁶ D.lgs.3-4-2006, n. 152, art. 3quater.

¹⁷ Cfr. la puntuale analisi del modello economico e dei fondamenti giuridici del paradigma di *Circular Economy* di M. Cocconi, *Un diritto per l'economia circolare*, in *Il diritto dell'economia*, 3 (2019), 113-162.

partire da risorse naturali, in modo che, nel loro fine vita, esse si rigenerino e creino materie prime di seconda generazione¹⁸.

Abbracciare un paradigma di economia circolare implica l'abbandono dell'idea della rimediabilità dei danni all'ambiente, nelle sue sfumature di tutela ripristinatoria, riparatoria o risarcitoria.¹⁹ Il modello di *Circular Economy* rappresenta, a ben vedere, una sofisticata declinazione del principio preventivo; del resto, "nel suo significato più generale la prevenzione dovrebbe prevedere l'integrazione delle preoccupazioni ambientali nell'insieme della legislazione e delle politiche pubbliche, nonché nelle discipline di regolazione delle attività produttive"²⁰. L'economia circolare prescrive il superamento del tradizionale approccio *lineare* della *brown economy*, ossia il modello diacronico scandito dall'estrazione, produzione e rifiuto, alla base dell'inquinamento delle matrici ambientali²¹. Il paradigma di *Circular Economy* si interroga sul *fine vita* del prodotto, puntando all'adozione di *best practices* come il recupero degli scarti e della materia, in modo da prevenire la produzione di rifiuti, minimizzarla²² o addirittura realizzare la formula dell'*End of Waste*. Secondo alcuni, l'economia circolare, nella sua accezione di *blue economy*, rappresenterebbe il superamento persino della *green economy*.²³ Se parlare di *red economy* significa riferirsi ad un modello che prevede la produzione di un bene senza porsi domande sul suo impiego e sul suo *fine vita* - con conseguente spreco di risorse e conseguenze ambientali spesso disastrose - l'economia circolare supera anche la *green economy*. Quest'ultima, infatti, richiede alle imprese e ai consumatori rispettivamente di investire e di spendere di più per preservare l'ambiente, che viene visto come un costo. Nobile, ma pur sempre un costo. La cd. *blue economy* si propone come obiettivo non soltanto quello di conservare le matrici ambientali nello *status quo ante*, ma quello di pervenire ad una rigenerazione dell'ambiente²⁴. Essa "affronta le problematiche della sostenibilità al di là della semplice conservazione, lo scopo non è investire di più nella tutela dell'ambiente, ma di spingersi verso la rigenerazione. La *blue economy* desidera assicurare le possibilità dei percorsi evolutivi degli ecosistemi affinché tutti possano beneficiare dell'eterno flusso di creatività, adattamento e abbondanza della natura"²⁵.

Il modello di *Circular Economy* attira l'attenzione del legislatore europeo anche per il fattore della maggiore indipendenza economica dagli Stati terzi. Ebbene, si è stimato che un uso più efficiente delle risorse lungo l'intera catena di valore ridurrebbe il fabbisogno di fattori produttivi fino al

¹⁸ Cfr. F. De Leonardis, *Economia circolare (diritto pubblico)*, in R. Sacco (dir.), R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Italia, 2021.

¹⁹ Così D. Amirante, *Diritto ambientale italiano e comparato. Principi*, Napoli, 2003.

²⁰ *Ivi*, 37.

²¹ Cfr. E. Nicoli, C. Spadaro, P. Antonelli, *Plastica addio. Fare a meno della plastica: istruzioni per un mondo e una vita "zero waste"*, Milano, 2019.

²² Così L. Colella, *La strategia «Plastic free» e i principi della direttiva europea 2019/904. Tra economia circolare, diritto dell'ambiente ed ecologia integrale*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, 4 (2020), 73-95.

²³ Cfr. F. De Leonardis, *Economia circolare (diritto pubblico)*, cit.

²⁴ *Ivi*.

²⁵ G. Pauli, *Blue economy. Nuovo rapporto al Club di Roma. 10 anni, 100 innovazioni, 100 milioni di posti di lavoro*, Milano, 2010, 16.

25%, con un risparmio economico per l'industria europea di più seicento miliardi di euro l'anno e con un innalzamento del PIL dell'UE fino al 4%.²⁶

I Dossier del Senato e della Camera affermano infatti che “la transizione verso un'economia circolare risponde dunque ad una logica tanto ambientale quanto economica”²⁷. Per aderire a questo tipo di paradigma, sarebbe necessario cominciare a pensare all'economia in modo differente, coinvolgendo anche i cittadini attraverso obiettivi di lungo periodo; del resto “nessuno di noi vuole essere un passeggero di quel jet senza direzione. Abbiamo urgentemente bisogno di un modo per aiutare i politici, gli attivisti, i dirigenti d'azienda e i cittadini a seguire una rotta saggia nel ventunesimo secolo”²⁸.

2. Ambiente ed economia nella Costituzione italiana: primi passi verso la funzionalità

Il proposito di tracciare un nesso di funzionalità tra obiettivi di crescita economica e di tutela ambientale si ritiene affondi le radici nella riflessione sul concetto di sviluppo sostenibile. Per sostenibilità di un bene o di una risorsa si fa riferimento alla possibilità che il suo utilizzo non ne comporti la distruzione, ma ne permetta la trasmissione alle future generazioni²⁹. La correlazione tra la nozione di sostenibilità e l'interesse delle future generazioni è migrata dal diritto internazionale, da cui prende le mosse, a quello costituzionale³⁰. La scelta di analizzare la copertura costituzionale di una proposta di sviluppo economico simile risponde alla valutazione circa il potenziale del diritto costituzionale di conferire maggiore solidità ai principi di diritto internazionale³¹, stante la limitata forza giuridica di quest'ultimo, che si esplica spesso in strumenti di *soft law*, con rilevanti problemi di effettività. Beninteso, la rigidità costituzionale implica già di per sé una durata nel tempo che trascende l'orizzonte delle decisioni politiche contingenti, difendendo da queste, con apposite clausole di bilanciamento, i diritti di coloro che non hanno voce, come le minoranze o, appunto, le generazioni future³². Il diritto costituzionale è in grado di sventare il pericolo di una cristallizzazione del diritto ambientale in un insieme chiuso di precetti, dato il suo carattere “aperto ed evolutivo”³³. Il costituzionalismo ambientale è, dunque, una disciplina accademica che potrebbe aprire

²⁶ Cfr. F. De Leonardis, *Economia circolare (diritto pubblico)*, cit.

²⁷ https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/955300/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione1-h1_h13.

²⁸ K. Raworth, *Doughnut Economics, Seven Ways to Think Like a 21-st Century Economist*, UK, 2018, 41, traduzione dell'autore.

²⁹ M. Cartabia, A. Simoncini, *Introduzione*, in M. Cartabia, A. Simoncini (a cura di) *La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo*, Bologna, 2009, 13.

³⁰ W. Chen Chang, J. Rong Yeh, *Internazionalizzazione di Constitutional Law*, in M. Rosenfeld, A. Sajò (Eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford, 2012, 1165 ss.

³¹ Cfr. D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, cit.

³² Cfr. T. Groppi, *Sostenibilità e costituzioni: lo stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1 (2016), 43-73.

³³ D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, cit., cap 1.

concretamente le porte ad un cambiamento di orizzonte giuridico e culturale che consenta di combattere le devastanti conseguenze dell'Antropocene, senza mai perdere di vista il bilanciamento³⁴ - fondamentale strumento culturale e giuridico per la composizione del conflitto³⁵ - tra interesse economico e ambientale.

È solo di recente che il coordinamento tra ambiente ed economia ha trovato una precisa collocazione all'interno della nostra Carta fondamentale. L'11 febbraio 2022 è stata approvata quasi all'unanimità, con 468 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti, la legge costituzionale n. 1³⁶ che è andata a modificare gli articoli 9 e 41 della nostra Costituzione, adeguandosi ad un certo *trend* del costituzionalismo ambientale europeo, consolidatosi nell'ultimo ventennio. L'ambiente viene, così, inserito tra i principi fondamentali all'articolo 9, con l'aggiunta del terzo comma ("Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali"); ma non solo. Al secondo comma dell'articolo 41 si aggiunge che la libera iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno "alla salute, all'ambiente", e al terzo comma, accanto ai fini sociali, vengono adesso a stagliarsi quelli ambientali.

Seppur accolta con un *favor* tale da testimoniare una sensibilità più matura nei confronti delle questioni ambientali, la riforma non è rimasta immune a critiche, anche prima della sua definitiva approvazione. Doveroso partire dalla lettura di Giampiero di Plinio, che ha parlato di un serio rischio da parte della revisione di compromettere la costituzione economica. L'introduzione di "vincoli inusitati"³⁷ amputerebbe la ricchezza della nazione, realizzando conseguentemente la cessazione di qualsiasi modello di produzione. La stessa strumentazione di comando e controllo, così definita dalla dottrina anglosassone, mostrerebbe la non proteggibilità dell'ambiente, al di là di certe soglie. Ciò suggerirebbe, secondo di Plinio, la doverosità di astenersi dal ritenere l'ambiente un valore supremo, quindi sovrano e non suscettibile di alcuna negoziazione, ma di leggerlo come valore costituzionale, che deve essere bilanciato con la costituzione economica, in ragione della complessiva coerenza dell'ordinamento³⁸. Una "torsione fin troppo *green*"³⁹ non si mostra necessaria a Tommaso Edoardo Frosini, il quale rinviene nella modifica dei principi supremi un potenziale pericoloso precedente: aprendosi alla possibilità di modificare i principi fondamentali, non si potrà sperare che un domani possa impedirsi un

³⁴ E. Buono, *La solidarietà intergenerazionale come Common Core del costituzionalismo ambientale europeo e la riforma della Costituzione italiana*, in S. Lanni (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del Convegno SIRD (Milano, 22 aprile 2022)*, 2022.

³⁵ Così G. Fontanella, *La vita nascente e i suoi dilemmi: il conflitto tra la tutela dell'embrione e la libertà della ricerca scientifica nella bioetica d'inizio vita*, in *Rivista Italiana di Conflittologia*, 43 (2021).

³⁶ L. Cost. 1/2022.

³⁷ Per approfondimenti, G. di Plinio, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, in *federalismi.it*, paper 1° luglio, 16 (2021), 2.

³⁸ G. di Plinio, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, cit.

³⁹ T.E. Frosini, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *federalismi.it*, paper 23, giugno, 16 (2021), 2.

cambiamento in senso negativo. Non solo: la modifica dell'articolo 41 della Costituzione appare a Frosini come una suggestione della vicenda Ilva, essendo impensabile che, anche senza il riferimento nel secondo comma al lemma *ambiente*, possa essergli arrecato danno con la legge.

La riforma costituzionale, tuttavia, non ha sollevato solo un polverone di critiche *distruttive*; c'è anche una *pars construens* della dottrina che ha sottolineato la necessità per la Costituzione italiana di affrontare la tutela ambientale con un occhio ben diverso rispetto al "raffazzonato"⁴⁰ intervento del lontano 2001 sull'articolo 117. C'è chi ha addirittura parlato di eccessiva timidezza delle modifiche, tale da poter definire la revisione una "*reformette*" incompleta e scarsamente incisiva, sintomatica del "ritardo della cultura politica e giuridica italiana nei confronti della dimensione costituzionale dell'ambiente"⁴¹. Negli ultimi vent'anni, le tradizionali democrazie euro-atlantiche hanno partecipato in modo marginale all'ondata di rinnovamento costituzionale in senso ambientale (fatta eccezione per l'ordinamento francese, come si vedrà in seguito); ma si ravvisano interessantissime innovazioni in carte fondamentali molto giovani, provenienti in prevalenza da Paesi del Sud del mondo, dove un ruolo fondamentale è svolto dal formante culturale nel riconoscimento di una soggettività giuridica alla natura⁴² o nel toccare tematiche innovative come quella del *climate change*⁴³. Ebbene, fino ad oggi l'ordinamento italiano si è accontentato di riconoscere l'ambiente come valore in sede giurisprudenziale, lasciandolo talvolta soccombere in sede di bilanciamento con interessi di natura economica. Alla luce di tali premesse, è doveroso riconoscere l'importanza del "passo in avanti storico per la tutela ambientale nel nostro paese"⁴⁴. È vero che un'occasione simile sembra essere stata sprecata in nome di una revisione che si limita a registrare lo sviluppo di una generalizzata attenzione alla materia ambientale: alcuni orientamenti dottrinali auspicavano il riconoscimento di un diritto soggettivo all'ambiente, o la costituzionalizzazione dei principi europei di gestione⁴⁵, allineandosi rispettivamente all'esperienza costituzionale di Spagna e Francia. Tuttavia, possono essere guardati con favore alcuni aspetti: *in primis*, la collocazione topografica della consacrazione della tutela di ambiente ed ecosistemi tra i principi fondamentali, all'articolo 9. In secondo luogo, è incoraggiante il riferimento nello stesso articolo all'interesse delle future generazioni, un dato che consente di accostare tale modifica alla revisione del 1994 della Costituzione tedesca, con l'introduzione dell'articolo 20a. Si ritiene, però, che

⁴⁰ D. Amirante, *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, numero speciale (2019), 31.

⁴¹ D. Amirante, *La reformette dell'ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2 (2022), 5-14.

⁴² Come accade nel testo costituzionale ecuadoriano, v. S. Baldin, *Il «buen vivir» nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Torino, 2019, 155-157.

⁴³ K. Topidi, *Ubuntu as a normative value in the new environmental law order*, in D. Amirante e S. Bagni (eds), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, London-New York, 2021, 49-67.

⁴⁴ D. Amirante, *La reformette dell'ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale*, cit., X.

⁴⁵ M. Cecchetti, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, 2 (2022), 351-354

i segnali più incoraggianti siano forniti dalla revisione dell'articolo 41 della Costituzione. Con la modifica del secondo comma, l'ambiente viene infatti a porsi sullo stesso livello di valori come la libertà, la sicurezza e la dignità umana, ma soprattutto ad assumere le vesti di un limite negativo all'iniziativa economica che, nella sua libertà, non potrà comunque svolgersi "in danno... all'ambiente". La concreta portata innovativa della riforma può, però, ravvisarsi nell'integrazione, al terzo comma, dei fini ambientali a cui l'attività economica deve "essere indirizzata e coordinata". La svolta è fornita proprio dall'impiego delle locuzioni "indirizzata e coordinata", che sottintendono l'assunzione da parte dell'ambiente della veste di limite positivo all'interesse economico, che va a superare il catalogo di vincoli negativi predisposti dal secondo comma. L'attività economica viene dunque "espressamente funzionalizzata"⁴⁶ ai fini ambientali, e il tenore testuale della norma consente di riconoscere a questi ultimi anche la potenzialità di contribuire alla crescita e allo sviluppo economico. Si rivisita, dunque, l'idea di limite-*limes* che, del resto, nella lingua latina assume il doppio significato di "confine" e di "sentiero"⁴⁷, nel riconoscimento di una condivisione reciproca degli interessi di economia e ambiente. L'inserimento al comma tre dei "fini ambientali" offre, inoltre, un appiglio costituzionale solido all'auspicato processo di transizione ecologica ed agli obiettivi di economia circolare e di razionalizzazione del sistema energetico portati avanti a livello europeo dal Green Deal⁴⁸. Come osservato da De Leonardis anche prima dell'approvazione della riforma, potrebbe parlarsi di una vera "rinascita" della *blue economy*. L'intero articolo 41 potrebbe accostarsi alle tre definizioni di economia che si sono avvicinate nel tempo. Il primo comma si allineerebbe alla nozione di *brown* o di *red economy*, un tipo di economia che, nel riconoscimento della sua libertà, si interessa solo di sé stessa e della sua crescita. Il secondo comma, invece, sarebbe manifestazione del concetto di *green economy*, quindi di un modello produttivo al quale porre dei limiti negativi nel rispetto dell'ambiente. Il terzo comma, invece, prevedendo un vincolo positivo all'interesse economico, esprimerebbe l'adesione ad un sistema di tipo circolare, il paradigma della *blue economy* che valorizza un "approccio olistico e sinergico"⁴⁹, ben espresso dalla scelta – ci si augura non soltanto linguistica – dell'"indirizzare e coordinare a fini...ambientali". È, dunque, auspicabile interpretare la revisione allontanandola da un mero significato estetico-culturale, ma come potenzialmente – e finalmente – in grado di riconoscere appieno "il valore sociale dell'ambiente, il cui rispetto dovrà orientare in positivo l'attività economica pubblica e privata"⁵⁰. Non solo: la riforma consentirebbe alla nostra Carta fondamentale di allinearsi ad un certo costituzionalismo ambientale europeo che, come si vedrà in seguito,

⁴⁶ M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3 (2021), 285-314.

⁴⁷ Per approfondire, l'interessante riflessione di G. Santini, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2 (2021), 286.

⁴⁸ Così D. Amirante, *La reformette dell'ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale*, cit..

⁴⁹ F. De Leonardis, *Economia circolare (diritto pubblico)*, cit., 180.

⁵⁰ D. Amirante, *La reformette dell'ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale*, cit., XI.

da almeno quindici anni ha il merito di aver suggerito e promosso una comune grammatica di interessi tra ambiente ed economia.

3. Ambiente ed economia nel costituzionalismo ambientale europeo: l'esperienza di Francia e Belgio

In base alle considerazioni emerse nel paragrafo precedente, si potrebbe azzardare che la recente riforma costituzionale italiana abbia declinato nella nostra Carta fondamentale la nozione riconosciuta a livello internazionale di sviluppo sostenibile, "scorporandola" nel testo aggiornato degli articoli 9 e 41 della Costituzione. La lettura delle due norme in combinato disposto consentirebbe di concludere che, ormai, anche l'ordinamento costituzionale italiano risulti permeato dal principio dello sviluppo sostenibile, nella sua duplice dimensione, quella intergenerazionale (come suggerisce il rinnovato testo dell'articolo 9) e quella relativa alla promozione di una crescita sistemica ed integrata (secondo il novellato terzo comma dell'articolo 41). Dal Rapporto Brundtland del 1987 emerge, infatti, che lo sviluppo, per essere sostenibile, deve avvenire entro dei limiti ecologici che consentano di soddisfare non soltanto i bisogni delle generazioni presenti, ma anche di quelle future. Ancora, il Principio 4 della Dichiarazione di Rio prevede che per conseguire lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale non debba essere considerata in modo isolato, ma come parte integrante del processo di crescita. È evidente che il concetto (ed obiettivo) di sostenibilità stia scivolando sempre più nella nozione di "conciliazione" tra gli interessi ambientali e di mercato⁵¹.

Ed è proprio di conciliazione che - recependo gli orientamenti del diritto internazionale - parla l'articolo 6 della *Charte de l'environnement* francese⁵², annoverando tra le finalità delle politiche pubbliche proprio quella dello sviluppo sostenibile che dovrà "conciliare la tutela e la valorizzazione dell'ambiente con lo sviluppo economico ed il progresso sociale"⁵³, per così consentire l'accostamento della crescita economica e sociale agli obiettivi di sviluppo e protezione ambientale, su sentieri di funzionalità reciproca. Analogamente al testo costituzionale italiano, anche in quello francese la duplice connotazione dello sviluppo sostenibile si scinde in due disposizioni: l'integrazione tra preoccupazioni ambientali ed economiche, come visto, confluisce nell'articolo 6 della *Charte*; la dimensione intergenerazionale, invece, si colloca nel preambolo della *Charte*, dove si afferma che l'unico modo per assicurare uno sviluppo che sia sostenibile è fare in modo che le scelte che soddisfano i bisogni del presente non compromettano la capacità

⁵¹ La Corte internazionale di giustizia ha, infatti, affermato già nel lontano 1997 che il concetto di sviluppo sostenibile riflette la necessità di conciliare lo sviluppo economico e la protezione dell'ambiente. I.C.J., 27 settembre 1997, Progetto di diga Gabčíkovo-Nagymaros, par. 140.

⁵² Occorre ricordare il fallito tentativo di costituzionalizzazione, all'articolo 1, del principio di salvaguardia dell'ambiente. Il testo proposto nel 2021, secondo il quale la Francia "*garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique*" non ha incontrato l'accordo delle due Camere (per il *Project de loi constitutionnelle complétant l'article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement*: <http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl20-449.html>).

⁵³ D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, cit.

delle future generazioni e degli altri popoli di appagare i propri. Interessante rilevare che una certa dottrina francese⁵⁴ si è mostrata scettica nei riguardi dell'utilità della nozione di sviluppo sostenibile, in quanto spesso questa sarebbe stata strumentalizzata dai bisogni di alcune lobbies. Alcuni, infatti, si pronunciavano a favore dell'abbandono di un concetto di sviluppo ancorato ad una "visione produttivista"⁵⁵ della storia, nella necessità di un cambio di visione e condotte che comportasse un approccio all'idea di *décroissance conviviale*. Trattasi quest'ultimo di un paradigma che non richiede un rallentamento della crescita economica; il concetto di decrescita implica in sé un'antinomia, e cioè un "andare avanti tornando indietro"⁵⁶. Può apparire paradossale; ma il punto non è quello di promuovere una crescita negativa, che condurrebbe l'umanità ad una regressione del benessere. Si tratterebbe di ridurre o eliminare l'impatto sull'ambiente di abitudini ormai obsolete. Di decrescita conviviale ci parlava Serge Latouche nel lontano 2003; ma appare interpretabile come un concetto di particolare attualità, coerente - si azzarderebbe - alla nozione di sostenibilità espressa dall'articolato della *Charte*, dal citato preambolo e dall'articolo 6, fino agli articoli 8 e 9 che "contribuiranno, rispettivamente, a perseguire la conservazione e lo sviluppo dell'ambiente, nonché a concretizzare l'esercizio dei diritti e dei doveri definiti dalla *Charte*"⁵⁷. Il tutto sullo sfondo del suo articolo 5, che costituzionalizza il principio precauzionale, disponendo che "laddove il prodursi di un danno, anche se incerto allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, possa danneggiare in modo grave e irreversibile, i poteri pubblici dovranno, in applicazione del principio di precauzione e nei limiti delle loro competenze, attivare delle procedure di valutazione dei rischi e l'adozione di misure provvisorie e proporzionali per evitare il prodursi del danno"⁵⁸. Esso rappresenta il solido punto di partenza di una crescita sostenibile, quale possibile "declinazione del dovere di diligenza, che non dovrebbe limitarsi a rispettare le settorializzazioni spesso artificiose delle codificazioni"⁵⁹. La cornice fornita dalla *Charte*, a partire dal 2005, alla conciliazione di ambiente ed economia ha preparato di certo il terreno per la pronuncia del *Conseil Constitutionnel* del 31 gennaio 2020⁶⁰ che, dall'impatto mediatico che ha generato, può definirsi *storica*. La sentenza prendeva le mosse da un ricorso di un sindacato di produttori di fitofarmaci contro una legge francese che impediva di produrre, stoccare e far circolare in Francia pesticidi ritenuti dannosi per la salute dell'uomo, anche nel caso in cui fossero destinati all'esportazione al di fuori dei confini dell'Unione (all'interno dei quali, infatti, il loro commercio era già vietato). Il sindacato lamentava la lesione della libertà di iniziativa economica; ma la portata innovativa della pronuncia sta nell'aver elevato la tutela ambientale da obiettivo di carattere

⁵⁴ J.J. Gouget in M. Prieur, *Pour un droit commun de l'environnement*, Paris, 2007, 142.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ Così S. Latouche su *Le monde diplomatique*, 2003, reperibile al link: <https://www.monde-diplomatique.fr/2003/11/LATOUCHE/10651>. Traduzione dell'autore.

⁵⁷ D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, cit.

⁵⁸ *Ivi*.

⁵⁹ R. Romi, G. Audrain-Demey, B. Lormeteau, *Droit de l'environnement et du développement durable*, Paris, 2021.

⁶⁰ Conseil Const., *déc.* n. 2019-823 du 31-01-2020.

generale ad “obiettivo di valore costituzionale”, permettendo il suo ingresso ufficiale nel *bloc de constitutionnalité*. In quanto obiettivo di valore costituzionale⁶¹, la protezione dell’ambiente assurge nell’ordinamento costituzionale francese a strumento di inquadramento del potere normativo, individuando interessi costituzionalmente meritevoli e divenendo suscettibile di bilanciamento con altri diritti e libertà garantiti dalla Costituzione⁶². In piena coerenza con i propositi di equilibrio, conciliazione e, di conseguenza, funzionalizzazione di ambiente ed economia espressi dal preambolo e dall’articolo 6 della *Charte*⁶³.

Nella Carta fondamentale belga, l’articolo 23, all’esito di una riforma costituzionale del 1994 che ha modificato il Titolo II sulla tutela dei diritti del popolo belga, riconosce il diritto ad una vita in armonia con la dignità umana, prevedendo che leggi, decreti e leggi regionali garantiscano i diritti economici, sociali e culturali e individuino le condizioni per il loro esercizio. Al numero 4 è, quindi, menzionato «il diritto alla tutela di un ambiente sano»; sebbene possa in teoria considerarsi come un mero diritto sociale, una solida giurisprudenza del *Conseil constitutionnel* belga ha riconosciuto carattere di diritto soggettivo al diritto all’ambiente, interpretandolo costantemente come diritto fondamentale⁶⁴.

Ebbene, a differenza delle carte fondamentali di Francia e Italia, la costituzione belga - attraverso la revisione del 2007 che ha introdotto il Titolo *Ibis* dedicato agli obiettivi di politica generale - ha condensato nel suo articolo 7*bis* le due accezioni di sviluppo sostenibile. La norma stabilisce che lo stato federale, le comunità e le regioni, nell’esercizio delle proprie competenze, perseguano gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nella sua dimensione sociale, economica e ambientale, tenendo conto della solidarietà intergenerazionale. Seguendo la scia della Francia (partita, come detto, *in anticipo* nel 2005), il Belgio è una delle prime nazioni in Europa ad aver operato la scelta di fare dello sviluppo sostenibile obiettivo fondamentale delle politiche pubbliche, a prescindere dai fisiologici mutamenti politici.

Lo sviluppo sostenibile è, dunque, inteso come traguardo da conseguire tramite l’unione delle forze di tutte le componenti dello Stato

⁶¹ Per approfondimenti: Goesel-Le Bihan, Valérie, « Acte 2 : la protection de l’environnement, un objectif de valeur constitutionnelle », *Actualité juridique. Droit administratif*, 2 mars 2020, n° 8, p. 425; Fonbaustier, Laurent, « Le Conseil constitutionnel et la liberté d’entreprendre à la lumière des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de la santé », *Droit administratif*, avril 2020, n° 4, 8 p., Savonitto, Florian, « Un verdissement en devenir de la jurisprudence constitutionnelle », *Actualité juridique. Droit administratif*, 8 juin 2020, n° 20, p. 1126.

⁶² Così A.-O. Cozzi, *La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente: spunti dal dibattito francese sulla Carta dell’ambiente del 2004 tra diritti e principi* in 49, *DPCE Online*, 4 (2022).

⁶³ Sul piano legislativo, invece, pare prefiggersi tali obiettivi di funzionalizzazione la *Loi “Climat et Résilience” du 22 août 2021* (Loi n. 2021-1104) che, tra le varie misure, fa riferimento anche ad un cambiamento nei modelli di produzione e del lavoro nel segno dell’ecologia.

⁶⁴ Così D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene*, cit., pp. 190-191.

belga⁶⁵. Come osserva Charles-Hubert Born⁶⁶, comparando nella fonte primaria per eccellenza ed essendo redatto in termini prescrittivi (complice anche la scelta lessicale dell'imperativo), l'articolo 7bis si configura indubbiamente come una norma giuridica obbligatoria. Secondo Born, la disposizione non può essere ritenuta in grado di creare un diritto fondamentale; del resto, è stata inserita al di fuori del Titolo II, che di diritti specificamente si occupa. Ebbene, nell'ordinamento belga lo sviluppo sostenibile è un obiettivo di valore costituzionale. Come nell'ordinamento francese, gli obiettivi di valore costituzionale pongono le condizioni di efficacia di diritti e di altre libertà costituzionali, consentendo ai primi di produrre effetti reali e autorizzando eventualmente il legislatore a porre restrizioni ad altri diritti e libertà⁶⁷. Born sostiene che certi propositi di tutela dell'ambiente potrebbero, ad esempio, giustificare la limitazione di interessi economici, operando restrizioni alla libertà di commercio o di impresa; viceversa, taluni obiettivi di natura socio-economica potrebbero limitare l'esercizio del diritto ad un ambiente sano. Si tratta di un'operazione di bilanciamento e conciliazione, ben nota, come analizzato sopra, al diritto francese con l'articolo 6 della *Charte*. In vero, il carattere intrinsecamente conflittuale della nozione di sviluppo sostenibile induce alcuni autori⁶⁸ ad escludere un'applicazione rigida della regola di *standstill*; se tale effetto fosse riconosciuto, ciò rischierebbe di paralizzare moltissime iniziative legislative o amministrative. L'intenzione del costituente belga pare, invece, quella di realizzare un equilibrio tra le varie dimensioni che connotano lo sviluppo sostenibile⁶⁹.

L'obbligo di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile non è interpretabile, dunque, come fonte di diritti, ma come mezzo per garantire l'effettività delle situazioni giuridiche soggettive che sono riconosciute ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione belga. E come non crea diritti soggettivi, l'articolo 7bis non crea doveri per gli individui, anche solo morali; i destinatari della disposizione sono le autorità politiche e i loro organi. Ed è da sottolineare che il Costituente non abbia inteso limitarsi a prescrivere ai poteri pubblici l'astensione da un certo tipo di legislazione; ha stabilito che la *conditio sine qua non* per riuscire ad assicurare l'effettività dei diritti *ex* articolo 23 sia quella di un'azione positiva da parte delle autorità, che devono adoperarsi progressivamente al fine di darne attuazione. Non si tratta, dunque, di un dovere simbolico o di natura procedurale, né tantomeno di un'obbligazione di risultato; quella imposta ai pubblici poteri con l'articolo 7bis è una mera obbligazione di mezzi, in nome della quale però le autorità

⁶⁵ N. Gouzée, B. Mazjin et C. Van de Walle *Les origines et le sens de l'article 7bis de la Constitution*, in *Les @nalyses du CRISP en ligne*, 2019, disponibile su: <https://www.crisp.be/2019/07/origines-sens-article-7bis-constitution/>.

⁶⁶ C.-H. Born, *Le développement durable: un "objectif de politique générale" à valeur constitutionnelle.*, in *Revue Belge de Droit Constitutionnel*, 3 (2007), 193-246, <http://hdl.handle.net/2078.1/92864>.

⁶⁷ Cfr. P. de Montalivet, *Les objectifs de valeur constitutionnelle*, Paris, 2006.

⁶⁸ Cfr. F. Delpérée, *A propos du développement durable. Dix questions de méthodologie constitutionnelle*, in G. de Leval, M. Paques, V. d'Huart (dir.), *L'humanisme dans la résolution des conflits. Utopie ou réalité?*, *Liber Amicorum Paul Martens*, Bruxelles, 2007.

⁶⁹ È da ricordare che, nel 2019, è fallito il tentativo di riforma dell'articolo 7bis della Costituzione belga, che avrebbe dovuto consentire il voto sulla Legge speciale sul clima.

sono tenute ad impiegare tutti gli strumenti e tutte le misure in loro potere per poter conseguire i traguardi che la Costituzione prefissa.

L'obbligo sotteso al *7bis* è rivolto, dunque, alle autorità del Belgio federale affinché esse si adoperino per realizzare politiche di sviluppo che tengano conto delle esigenze di tutela dell'ambiente. Born afferma che la disposizione offre una solida base costituzionale al principio di integrazione⁷⁰, interpretato in senso ampio a livello internazionale⁷¹. Le considerazioni ambientali dovranno essere integrate alle politiche di sviluppo economico e sociale; ma si richiederà l'adozione dei requisiti socio-economici anche nel momento in cui si adottino misure a protezione dell'ambiente⁷².

Non è tutto: dal testo dell'articolo *7bis* emerge anche un ulteriore principio: quello di sostituzione, in virtù del quale l'autorità, nell'esercizio delle sue competenze, deve valutare e scegliere l'alternativa più ragionevole e meno pregiudizievole per l'ambiente⁷³. Leggendo la disposizione anche sullo sfondo delle riflessioni operate sul piano internazionale, si può concludere che l'integrazione e la sostituzione consentono anche all'ordinamento costituzionale belga di rispondere ad un obiettivo di mutuale funzionalità dell'interesse economico ed ambientale.

4. Conclusioni

Guardate dalla società - fino a pochi anni fa - trasversalmente, le problematiche ambientali e la loro gestione sono diventate un'urgenza inevitabile. La prevalenza incontrastata dell'interesse ambientale porterebbe, tuttavia, quello economico e sociale a soccombere. Il costituzionalismo ambientale europeo si è quindi mosso nella direzione di irrobustire la nozione di vicendevole funzionalità di ambiente ed economia, chiamati ad integrare i loro interessi nell'ottica di un reciproco sviluppo. Il modello italiano, con più di quindici anni di ritardo rispetto a quello francese e belga, opera un cambio di passo in questa direzione scorporando le componenti dello sviluppo sostenibile negli articoli 9 e 41 della Costituzione, includendo nel primo la dimensione intergenerazionale e nel secondo quella di integrazione tra interesse ambientale ed economico, consacrando poi, al comma 3 del riformulato articolo 41, la funzionalizzazione di ambiente ed economia. Nel panorama comparatistico, anche il modello francese scinde le accezioni di sviluppo sostenibile nel Preambolo della *Charte de l'environnement* e nell'articolo 6, che fanno rispettivamente riferimento alla necessità che le scelte del presente non compromettano la capacità delle future generazioni di appagare i propri bisogni, e alla conciliazione tra tutela ambientale e progresso economico sociale. La Carta fondamentale belga, infine, condensa nell'articolo *7bis* le due connotazioni dello sviluppo

⁷⁰ C.-H. Born, *Le développement durable: un "objectif de politique générale" à valeur constitutionnelle*, cit., 233.

⁷¹ Dichiarazione di Rio del 1992.

⁷² In tal senso, P. Sands, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge, 2003, 263.

⁷³ Cfr. C.-H. Born et F. Jongen, *D'urbanisme et d'environnement. Liber amicorum Francis Haumont*, Bruxelles, 2015.

sostenibile, ponendo in capo allo stato federale, le comunità e le regioni il dovere di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nella sua dimensione sociale, economica e ambientale, sullo sfondo della solidarietà intergenerazionale.

Una rilettura simile del rapporto tra ambiente ed economia può rappresentare un punto di partenza decisivo per realizzare concretamente il processo di transizione ecologica promosso con i grandi obiettivi del Green New Deal. Tale inversione di rotta comporta una rivoluzione psicologica, morale e culturale, un cambio di paradigma che consenta di integrare quelle che fino ad oggi sono state le priorità con le emergenze con cui ci si trova, neanche troppo improvvisamente, a fare i conti.

“Fin tanto che le imprese non assumeranno impegni forti in termini di responsabilità sociale, fin tanto che i poteri pubblici non decideranno di divenire esemplari, gli sforzi in favore di una transizione ecologica rimarranno troppo timidi, troppo lenti, troppo disparati per ridurre significativamente la nostra impronta sulla biosfera e i rischi che essa comporta”⁷⁴.

⁷⁴ *Ivi*, traduzione dell'autore.

